



Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15, L. n. 241/1990 tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti Risorse naturali e Ambiente per la realizzazione di attività di studio, ricerca ed analisi finalizzate all'elaborazione di Linee guida per la gestione del patrimonio regionale delle malghe e l'esercizio dell'attività d'alpeggio

Tra

la Regione Veneto, con sede in Dorsoduro (Venezia) codice fiscale 80007580279 – partita IVA n. 02392630279, rappresentata dall'Avv. Enrico Specchio, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in _____, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto, nella sua qualità di _____ Presidente della Giunta regionale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____, di seguito indicata come “Regione”,

e

l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente, di seguito indicata come “DAFNAE”, con sede in viale dell'Università 16, 35010 Legnaro - cod. fiscale 80006480281 - P.IVA 00742430283 rappresentata dal Direttore del Dipartimento Prof. Gianni Barcaccia autorizzato alla stipula del presente contratto con delibera della Giunta di Dipartimento del 25 ottobre 2023,

considerato che

in virtù di quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, a tenore del quale “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune” attribuendo valenza generale agli accordi per soddisfare interessi pubblici rimessi alle loro valutazioni

sia la Regione Veneto (di seguito “Regione”), sia l'Università degli Studi di Padova Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente (di seguito “DAFNAE”) sono amministrazioni pubbliche e pertanto, nel caso di specie, vi sono i presupposti per il ricorso allo strumento convenzionale previsto dal citato articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241

la Regione e il DAFNAE intendono procedere alla stipulazione di un accordo al fine di attuare una cooperazione finalizzata al perseguimento di obiettivi comuni;

l'attività da svolgere è priva di carattere imprenditoriale ed è strettamente connessa a garantire il perseguimento di finalità pubbliche di comune interesse, in un ambito estraneo a prestazioni riconducibili all'appalto di servizi reperibili sul mercato da operatori economici;

Premesso che

Con la Legge regionale 21 marzo 2023, n. 4 “Valorizzazione del patrimonio regionale delle malghe” la Regione del Veneto, nell'ambito delle azioni di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale e storico-paesaggistico, si pone l'obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio regionale delle malghe



tale patrimonio costituisce un elemento caratteristico dell'attività agricola tradizionale e identitario del paesaggio montano regionale svolgendo un'importante funzione ambientale, socio-economica nonché di erogazione di servizi ecosistemici

la corretta gestione delle malghe e dell'esercizio dell'attività di alpeggio costituiscono azioni essenziali per garantire un'adeguata conservazione del valore agricolo, della biodiversità, dei paesaggi e dell'assetto idrogeologico del territorio montano.

l'art. 4 della LR 4/2023 prevede l'approvazione di Linee guida per la gestione del patrimonio regionale delle malghe e l'esercizio dell'attività d'alpeggio, anche tenendo conto dei percorsi di transumanza in conformità alla disciplina di cui all' articolo 9 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 32 "Norme in materia di recupero, gestione e valorizzazione del demanio armentizio, disciplina delle vie del pascolo e per la valorizzazione della transumanza, riconosciuta quale patrimonio culturale immateriale della umanità"

tali linee guida devono fornire altresì indicazioni circa le procedure inerenti alla concessione e all'affitto delle malghe e dei pascoli stessi, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, nonché degli strumenti di pianificazione dei beni silvo-pastorali previsti dalla normativa regionale di settore

tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
2. Costituisce altresì parte integrante del presente Accordo l'allegato di cui all'articolo 3, comma 1, denominato "**Progetto attuativo**", i cui contenuti, come definiti in occasione della sottoscrizione del presente Accordo, potranno essere aggiornati nel tempo per il perseguimento del comune interesse pubblico di cui all'articolo 2, mediante condivisione delle Parti senza necessità di espressa nuova sottoscrizione del presente Accordo, qualora le modifiche rientrino nei limiti di spesa già previsti.
3. Nel caso in cui le Parti condividano la necessità di prevedere modifiche ed aggiornamenti comportanti il superamento dei limiti di spesa determinati nel Progetto stesso, le Parti procederanno mediante la sottoscrizione di un nuovo Accordo, integrativo del presente.

Art. 2 - Oggetto

1. Le attività oggetto del presente Accordo sono di interesse della Regione del Veneto per la redazione di Linee guida per la gestione del patrimonio regionale delle malghe e l'esercizio dell'attività d'alpeggio nonché per la valutazione dei metodi per l'individuazione delle aree di pascolo ai fini della realizzazione del registro delle malghe venete secondo quanto previsto dalla LR 4/2023, che si articolerà secondo quanto riportato negli allegati A) e B) e che verrà attuata secondo gli impegni delle parti previsti nei successivi articoli 4 e 5.
2. Le attività oggetto del presente Accordo sono di interesse per il DAFNAE per lo sviluppo e l'implementazione di attività di ricerca nel campo dei sistemi agroforestali di montagna, da dedicare a specifici approfondimenti relativamente alla gestione dei pascoli e delle malghe, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del "Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati" che prevede lo svolgimento di attività d'interesse dell'Università finanziate o cofinanziate da enti esterni
3. Le Parti sono altresì interessate allo sviluppo di forme più strutturate di collaborazione che



e49fc3e7



potranno essere realizzate in un momento successivo al compimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 3 - Descrizione delle attività

1. La collaborazione tra le Parti avrà ad oggetto le attività quali dettagliatamente illustrate nell'allegato Progetto attuativo che conterrà altresì la specificazione di modalità, tempi di esecuzione e relativi oneri finanziari, secondo quanto previsto nel presente Accordo.
2. L'attività di studio e ricerca potrà articolarsi in fasi che, in un'ottica di massima collaborazione istituzionale e nel rispetto dei reciproci ruoli, prevedano momenti intermedi di verifica, dialogo e confronto tra le Parti sull'andamento del lavoro.
3. Nell'ambito della collaborazione, si conviene che Regione ed Università possano programmare e/o realizzare uno o più eventi pubblici, occasione di presentazione degli studi svolti nonché la stampa e la diffusione dei risultati dei medesimi.

Art. 4 – Responsabile Scientifico

1. Responsabile scientifico per l'Università è il prof. Michele Scotton (michele.scotton@unipd.it), referente per la Regione è il dott. Simone Bertin (simone.bertin@regione.veneto.it).

Art. 5 - Impegni del DAFNAE

1. L'Università svolgerà l'attività di cui all'art. 3 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel Piano delle attività allegato e consegnerà entro il 31/12/2023 la relazione finale prevista al successivo art. 7, salvo motivata richiesta di proroga.

In particolare l'Università curerà:

- la redazione delle Linee guida per la gestione del patrimonio regionale delle malghe e l'esercizio dell'attività d'alpeggio secondo le modalità indicate nell'allegato A, Piano delle attività;
- la valutazione dei metodi per l'individuazione delle aree di pascolo ai fini della realizzazione del registro delle malghe venete secondo le modalità indicate nell'allegato A, Piano delle attività;
- collaborerà con Direzione Enti locali, procedimenti elettorali e Grandi Eventi della Regione nelle attività previste nell'allegato A, Piano delle attività.

Art. 6 - Impegni della Regione

1. La Direzione Enti locali, procedimenti elettorali e Grandi Eventi della Regione si impegna a:
 - collaborare con l'università per gli aspetti tecnici e scientifici nella realizzazione delle attività previste nell'allegato A, Piano delle attività;
 - curare i rapporti da instaurare con gli enti e le organizzazioni pubblici o privati per ottenere le informazioni e i documenti utili allo svolgimento delle attività previste nell'Allegato A, Piano delle attività.

Art. 7 – Assicurazione e Sicurezza

1. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sulla Parte ospitante per quanto riguarda i lavoratori (ivi compresi gli studenti), così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e successivamente indicati nel presente articolo come "personale". Tutto il personale è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dalla Parte ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.
2. L'eventuale utilizzo delle attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed



eventuale specifica abilitazione, ove richiesto (art. 73 D.Lgs. 81/08). Il soggetto responsabile di macchine, attrezzature, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente contratto, è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e ai requisiti generali di sicurezza, nonché dell'ideonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08).

3. Sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell'ambito delle attività di cui al presente contratto, la Parte ospitante provvede alla fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto.

4. DAFNAE e Regione, rispettivamente per il proprio personale, sono garanti della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale.

5. La Parte ospitante è tenuta a fornire adeguate informazioni secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

6. La Parte ospitante, sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell'ambito delle attività di cui al presente contratto, stabilirà se devono essere effettuati accertamenti sanitari per l'idoneità alla mansione specifica e se attivare la sorveglianza sanitaria e la sorveglianza fisica, qualora l'attività comporti l'esposizione a radiazioni ionizzanti, garantendo gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia, di cui si rende responsabile. I dati relativi vengono scambiati vicendevolmente tra i competenti uffici delle Parti.

7. DAFNAE garantisce che il personale universitario e gli studenti eventualmente impegnati nelle attività didattiche o scientifiche presso le strutture della Regione sono assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni.

8. La Regione analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture dell'Università è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

Art. 8 – Risultati e pubblicazioni

1. Al termine dell'attività il Responsabile Scientifico dell'Università prof. Michele Scotton consegnerà alla Regione la relazione finale mediante PEC.

2. I risultati dell'attività non brevettabili o non proteggibili ai sensi del Codice delle Proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005, in seguito "CPI") saranno di proprietà di entrambi i contraenti. Il titolare li potrà utilizzare senza nulla dovere all'altra parte.

3. I risultati brevettabili o proteggibili ai sensi del CPI saranno di proprietà di entrambe le parti in proporzione all'attività inventiva posta in essere da ciascuna; in caso di contitolarità, la relativa gestione, compreso il deposito della domanda di brevetto, sarà disciplinata con apposito separato accordo.

4. Ciascuna delle parti concede all'altra una licenza d'uso non esclusiva e gratuita sui risultati di cui è titolare esclusivamente ai fini della collaborazione oggetto del presente contratto. Tale diritto si intende conferito per la sola durata del presente contratto, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.

5. La pubblicazione e la diffusione dei risultati potranno avvenire da parte dell'Università e della Regione menzionando il contraente che vi ha economicamente contribuito. Nel caso di risultati



e49fc3e7



brevettabili qualsiasi attività di divulgazione potrà avvenire solo a seguito del deposito della prima domanda di brevetto

Art. 9 - Obbligo di riservatezza

1. La natura riservata delle Informazioni trasmesse da una parte (Parte Rivelante) all'altra (Parte Ricevente), dovrà essere evidenziata mediante timbro o indicazione dell'apposita dicitura "RISERVATO" o "Confidenziale", onde consentire alle Parti medesime e ai soggetti autorizzati l'immediata individuazione degli stessi e il conseguente rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal presente contratto.

2. Le Informazioni Riservate che siano trasmesse verbalmente dovranno essere identificate come tali al momento della loro comunicazione e successivamente trascritte e ritrasmesse alla Parte Ricevente, con l'apposita dicitura "RISERVATO" o "Confidenziale" non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione orale.

3. Salvo quanto previsto all'art. 7, le Parti si impegnano a mantenere confidenziali le Informazioni Riservate e a non comunicarle a terzi se non in quanto strettamente necessario per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente contratto, a condizione che dette persone si impegnino preventivamente per iscritto a tenere a loro volta riservate le Informazioni in questione e a non usarle se non per gli scopi permessi dal presente contratto.

4. Le Parti si impegnano altresì a restituire o distruggere immediatamente al termine o alla risoluzione del presente contratto, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;

5. L'obbligo di Riservatezza sussiste per tutta la durata del presente contratto e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque).

6. Le Parti assumono in ogni caso la piena responsabilità per ogni eventuale violazione da parte di qualsiasi persona ad esse collegata o da terzi ai quali le Informazioni Riservate siano state fornite nell'ambito del presente contratto, degli obblighi di riservatezza qui contenuti.

7. L'obbligo di Riservatezza sopra indicato non si applicherà alle Informazioni Riservate per le quali la Parte Ricevente possa dimostrare che:

- a) si tratta d'informazioni già di pubblico dominio, o divenute di pubblico dominio non a seguito di violazione dell'obbligo di riservatezza da parte della Parte Ricevente, o
- b) si tratta d'informazioni che la Parte Ricevente è tenuta a rivelare per disposizione di legge o di regolamento, per disposizione di qualsiasi autorità competente in materia purché le Parti si siano previamente consultate circa le modalità e i contenuti di tale divulgazione, salvo diversa previsione di legge, di regolamento o della pubblica autorità, o
- c) si tratta d'informazioni che la Parte Ricevente ha ottenuto legittimamente da terzi senza obbligo di riservatezza, o
- d) si tratta di Informazioni che la Parte Ricevente è in grado di dimostrare con idonea documentazione essere già nel suo legittimo possesso prima che venissero fornite dall'altra Parte, o
- e) si tratta di informazioni sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte Ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate dell'altra Parte

Art. 10 – Privacy

1. Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30



giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti (www.unipd.it/privacy e www.regione.veneto.it/privacy.it).

3. Il referente privacy per l'Università è il direttore del Dipartimento Prof. Gianni Barcaccia

4. Per la Regione è la dott.ssa Paola Polli.

Art. 11 - Finanziamento

1. La Regione verserà all'Università la somma di euro 45.000,00 mediante girofondo direttamente sul conto di tesoreria unica contabilità speciale n. 0037174 intestato all'Università degli Studi di Padova presso la Banca d'Italia.

2. La somma sarà erogata con le sotto indicate modalità:

- il 30 % dell'ammontare totale, pari ad euro 13.500,00, alla sottoscrizione;
- il restante pari ad euro 31.500,00 a saldo entro il 31/12/2023

3. Tali risorse sono trasferite quale copertura delle spese sostenute da DAFNAE per le attività del progetto e non si configurano pertanto come corrispettivo commerciale.

4. Il pagamento avverrà entro le scadenze sopracitate, previa rendicontazione delle attività previste all'art. 5.

Art. 12 - Durata

1. Il contratto ha la durata fino al 31/12/2023 a decorrere dalla sottoscrizione, salvo richiesta di eventuale proroga motivata.

2. L'eventuale proroga dovrà essere formalizzata tra le parti mediate apposito atto scritto entro la scadenza del contratto.

Art. 13 - Controversie

1. Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 14 – Recesso

1. Le Parti potranno recedere motivatamente dal presente contratto con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da inviare all'altra Parte con un preavviso di almeno 30 giorni.

2. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra Parte.

3. Vengono fatte salve in ogni caso da parte della Regione la parte di finanziamento dovuta per le attività già effettuate dall'Università nonché le spese dalla stessa già sostenute o impegnate che dovranno essere comunque rimborsate.

Art. 15 – Codice Etico e di Comportamento

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, saranno osservati, rispettivamente, il Codice etico e il Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Padova e il Codice di comportamento adottati dalla Regione.

Art. 16 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell'Università di Padova applicabili in materia.

Art. 17 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e calusola d'uso

1. Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,



lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. n. 131/86 e s.m.i..

3. Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente Accordo sono a carico del DAFNAE.

Art. 18 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto saranno inviate a:

- per l'Università: dipartimento.dafnae@pec.unipd.it - terzamissione.dafnae@unipd.it.
- per la Regione: entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it.

Regione del Veneto
Direzione enti locali, procedimenti elettorali
e Grandi Eventi
Avv. Enrico Specchio
F.to digitalmente

Università degli Studi di Padova –
Dipartimento DAFNAE
Il Direttore
Prof. Gianni Barcaccia
F.to. digitalmente



e49fc3e7

